



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF121

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	VERSAMENTO IMPOSTE - PROROGA ANCHE PER MINIMI E FORFETARI
RIFERIMENTI	RM 64/2019 - DL 34/2019 CONVERTITO - ART. 17 CO. 1 E 2 DPR 435/2001 – RF FLASH 118/2019
CIRCOLARE DEL	01/07/2019

***Sintesi:** con la definitiva approvazione della legge di conversione del Decreto Crescita (DL 34/2019) è stato ridisegnato il calendario dei versamenti delle imposte, prevedendo il differimento al 30/09/2019 dei versamenti cadenti tra il 30/06/2019 ed il 30/09/2019 per i soggetti con attività per la quale è stato elaborato il mod. Isa. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha definito il perimetro soggettivo di applicazione della proroga, estendendolo ai contribuenti forfettari e in regime dei minimi.*

Come noto, i ritardi nella predisposizione del software per l'elaborazione degli ISA ha indotto il legislatore a concedere una **proroga dei versamenti** nell'ambito della legge di conversione del **D.L. 34/2019** (cd. "Decreto crescita") – v. [RF flash 118/2019](#).

Con la recente RM 64/2019 l'Agenzia ha definito il perimetro soggettivo di applicazione della proroga.

TERMINI ORDINARI - SOGGETTI NON INTERESSATI DALLA PROROGA

In relazione ai termini di versamento del saldo delle imposte (mod. Redditi 2019 e Mod. Irap 2019), l'art. 17 co. 1 e co. 2 Dpr n. 435/2001, differenzia tra i seguenti soggetti:

SOGGETTI IRPEF: il termine cade:

- entro il **1/07/2019** (il 30/06 cade di domenica)
- dal **1/07/2019 al 31/07/2019:** con la **maggiorazione dello 0,4%** (termine differito di 30 gg).

I termini indicati riguardano:

- le persone fisiche (titolari o meno di partita IVA)
- le società di persone e soggetti assimilati ex art. 5 Tuir.

SOGGETTI IRES: applicano le seguenti regole:

- ⇒ **se approvano il bilancio nei 120 gg:** effettuano i versamenti entro l'**ultimo giorno del 6° mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30/06/2019 se l'esercizio coincide con l'anno solare)
- ⇒ **se approvano il bilancio oltre i 120 gg** (invocando le "particolari esigenze"): effettuano i versamenti **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.**

Ne deriva che dovranno rispettare i termini di versamento indicati:

- sia i **soggetti solari:** indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio
- che i **soggetti non solari** che:
 - ✓ **se hanno approvato il bilancio oltre i 120gg dalla chiusura dell'esercizio:** se hanno approvato il bilancio dal **1/05/2019**
 - ✓ **se hanno approvato il bilancio entro i 120gg dalla chiusura dell'esercizio:** se hanno chiuso il periodo tra il **1/01/2019 e il 31/03/2019.**

LA PROROGA PER I SOGGETTI ISA

Come anticipato, per la maggior parte dei contribuenti i termini precedenti risultano differiti in applicazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies del D.L. Crescita, che dispongono quanto segue:



3. Per i soggetti che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione ... i **termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive ... nonché dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019**".

"4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3".

ULTERIORE DIFFERIMENTO DI 30GG: va evidenziato che:

- ancorché la disposizione non faccia alcun riferimento espresso alla possibilità di usufruire dell'ulteriore differimento di 30 giorni (art. 17 DPR n. 435/2001)
- si ritiene ammesso** effettuare i versamenti **entro il 30/10/2019** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

Per effetto della citata disposizione è stato ridisegnato il calendario dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione, come esposto nella seguente tabella.

CALENDARIO DEFINITIVO PER IL SALDO 2018 E L'ACCONTO 2019

SOGGETTO	TIPOLOGIA	TERMINE		TERMINE ORIGINARIO	TERMINE PROROGATO	MAGG. 0,4%
		CHIUSURA PERIODO D'IMPOSTA	APPROVAZ. BILANCIO (AP)/CHIUSURA PERIODO D'IMP. (PI)			
Società di capitali – Enti non commerciali	SOLARI	120 gg	AP - Entro il 30/04/2019	30/06/2019	30/09/2019	30/10/2019
		180gg	AP -tra il 01/05/2019 e il 30/06/2019	dal 30/06/2019 al 31/07/2019		
	NON SOLARI	120 gg	(PI) - tra 01/01/2019 e 31/03/2019	tra 30/06/2019 e 30/09/2018		
		120 gg	(PI) - dopo il 31/03/2019	non fruisce delle proroga		
		180gg	(AP) – tra 01/05/2019 e il 31/08/2019	tra 30/06/2019 e 30/09/2018	30/09/2019	30/10/2019
		180gg	(AP) - dopo il 31/08/2019	non fruisce delle proroga		
Persone fisiche	-	Privati (*)	30/06/2019	30/09/2019	30/10/2019	
	-	Titolari di partita Iva				
Soc. di persone / studi assoc.	-	-				

AMBITO SOGGETTIVO

Da un punto di vista **soggettivo**, la citata normativa prevede l'applicazione della proroga dei versamenti:

- ➔ per i **soggetti che esercitano attività economiche** per le quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** (a prescindere o meno dalla loro applicazione)
- ➔ e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze
 - ✓ sono dunque esclusi i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'art. 85, co 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54, co. 1, TUIR
 - ✓ superiori a € **5.164.569**.



CAUSE DI ESCLUSIONE DA ISA – LA CONFERMA DELL'AGENZIA

Il tenore letterale della norma indica, in modo inequivocabile che, per beneficiare della proroga:

- **ciò che rileva è la predisposizione dell'ISA** per la **specificata attività** economica (e che non superi il limite di ricavi/compensi)
- **a nulla rilevando se** il contribuente **non sia tenuto all'applicazione gli ISA** per effetto di specifiche cause di esclusione. In tal senso, potranno fruire della proroga dei termini anche i soggetti che hanno applicato/applicano il **regime forfetario** o dei **contribuenti minimi**.

Chiarimenti della RM 64/2019

L'articolo 12-quinquies nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti

- ➔ per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA
- ➔ si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
 - ✓ esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
 - ✓ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, risultano **interessati dalla proroga** anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:


- applicano il **regime forfetario** (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)
- applicano il **regime "dei minimi"** (Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011);
- determinano il **reddito con altre tipologie di criteri forfetari** (es: associazioni in L. 398/91; tonnage tax; ecc.)
- presentano **cause di esclusione dagli ISA** (diversa dal supero di €. 5.164.569 di ricavi/compensi)

rilevando esclusivamente la predisposizione dell'ISA per la **specificata attività** economica.

IMPOSTE OGGETTO DI DIFFERIMENTO

VERSAMENTI INTERESSATI:

- **IRES, IRPEF** (e relative **addizionali** regionale e comunale) ed **IRAP**
- **IVA** (saldo 2018 differito entro i termini di pagamento dei redditi + rateizzazione iniziata al 16/03/2019)
- **imposte sostitutive** (cedolare secca; contribuenti minimi/forfetari, rivalutazione beni d'impresa; ecc.)
- **imposte patrimoniali** (IVIE e IVAFE)
- **acconto del 20%** sui redditi a tassazione separata
- **adeguamento agli Studi di settore** (inclusa maggiorazione del 3%)
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata dei professionisti senza Cassa e contributi Cipag).



TRASPARENZA PREVIDENZIALE

Anche per i soci di Srl (soggette agli Isa) non in trasparenza fiscale dovrebbe trovare applicazione la **proroga** per il versamento dell'IVS (secondo quanto chiarito in passato dalla RM 173/2007).

RIVALUTAZIONI E AFFRANCAMENTI

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni agevolate:

- ✓ **rivalutazione beni d'impresa**
- ✓ **affrancamento** riserve in sospensione da rivalutazione o disallineamenti

il versamento **coincide con il saldo delle imposte** e va eseguito **in soluzione unica**; dunque si ritiene possibile fruire dello slittamento dei termini.



IMU/TASI: il differimento non interessa la 1° rata di IMU e TASI, il cui termine rimane fissato al 18/06/2018.

IL PAGAMENTO RATEIZZATO

Importo rateizzato: la rateizzazione può riguardare:

- tutti gli **importi a debito** (es: Ires, alcune imposte sostitutive, ecc.)
- **o solo alcuni degli importi a debito.**

L'opzione per il versamento a rate è esercitata nel **modello F24** presentato per il primo versamento, a seconda che il soggetto sia titolare o meno di partita IVA.

Numero di rate: a **scelta** del contribuente, ma l'ultima rata non può eccedere il **mese di novembre**.



ATTENZIONE – Pagamenti dal 30/09/2019 – scadenza rate successive alla prima

Il termine di versamento delle rate successive alla 1° (fissato al 30/09) varia a seconda della natura del soggetto obbligato:

- al 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva
- entro il termine di ciascun mese per i non titolari di partita Iva

Interessi di rateazione: sono pari allo 0,31% su base mensile (4% su base annua) e decorrono dal termine per il versamento delle imposte a saldo. Trattandosi di interessi, il calcolo viene effettuato rapportando il tasso mensile al numero dei giorni intercorrenti tra la data della prima rata e le scadenze successive.

IL NUOVO CALEDARIO DEI PAGAMENTI RATEIZZATI

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019		
rata	scadenza	interessi %
1°	30/09/2019	-
2°	31/10/2019	0,33
3°	30/11/2019	0,66

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019 (*)		
rata	scadenza	interessi %
1°	31/10/2019	-
2°	30/11/2019	0,33

TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019		
rata	scadenza	interessi %
1°	30/09/2019	0-
2°	16/10/2019	0,33%
3°	18/11/2019	0,66%

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019 (*)		
rata	scadenza	interessi %
1°	31/10/2019	0,00
2°	16/10/2019	0,33
3°	16/11/2019	0,66

(*) In attesa di conferma (in tal caso, l'importo va preventivamente maggiorato dello 0,40%)

Si ricorda, infine, che risultano modificati a regime i termini di presentazione delle dichiarazioni (con generale differimento dal 30 settembre al 30 novembre).